



I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d'Esaro

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A

e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

Roggiano Gravina, 11/04/2025

Al personale docente a tempo determinato
E p.c.
Alla DSGA
Agli Ass. Amministrativi – Uff. Personale
Albo online

OGGETTO: fruizione ferie personale docente a tempo determinato

Si invita il personale docente con contratto a tempo determinato (al 30/06/2025 o supplenza breve) a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, **entro mercoledì 16 aprile**, presso l'Ufficio Personale della segreteria scolastica utilizzando la modulistica a disposizione o trasmessa a mezzo mail all'indirizzo PEO o PEC della scuola.

A tal proposito si informano i docenti che i periodi utili sono i seguenti:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- in occasione delle vacanze natalizie e pasquali;
- durante il periodo di sospensione delle attività per seggi elettorali e concorsi;
- dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, alle prove scritte degli Esami di Stato e agli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività di questo Istituto

Precisazioni

Si premette che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e, in quanto tali, sono irrinunciabili e non monetizzabili. Si richiama, infatti, **l'art. 5, comma 8, del D.L. 6/7/2012 n. 95**, convertito in **legge 7/8/2012 n. 135**, che ha abolito il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute per tutti i pubblici dipendenti, compreso il personale della scuola docenti e ATA di ruolo o supplenti (per questi ultimi le indicazioni sono fornite nella Nota MEF 4/9/2013 prot. n. 72696), salvo i limitati casi in cui questa possa ritenersi ancora possibile sulla base delle citate previsioni legislative e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con le note n.32937 del 6.8.2012 e n.40033 dell'8.10.2012, ossia quando l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente, come ha precisato anche l'ARAN.

Al riguardo, il **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21, all'art. 38** sancisce che: *“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*; e nella successiva DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 prevede che le ferie non fruite siano monetizzabili al ricorrere delle seguenti condizioni:

- “1) cessazione del servizio;
- 2) nei casi - tassativamente previsti - in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.”

I giorni di ferie, altresì, non possono essere assegnati d'ufficio, ma su istanza del dipendente (art. 1, comma 54 della legge n. 228/2012). Infatti, durante i periodi di sospensione delle lezioni, i docenti, sia



I.I.S. STATALE “F. BALSANO”

Liceo Scientifico-I.T.E.T/Roggiano G. – ITMM/Fagnano C.– IPSIA/S. Agata d’Esaro

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 5 – 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)

Tel. 0984/502281 - C.F. 80004040780 - C.M. CSIS02700A

e-mail: csis02700a@istruzione.it pec: csis02700a@pec.istruzione.it

di ruolo che a tempo determinato, che non abbiano prodotto formale richiesta di fruizione ferie, rimangono a disposizione della scuola.

Si fa presente, d’altra parte, che, in base alla recente ordinanza n. 16715/2024 della Corte di Cassazione, **in assenza di domanda volontaria, il docente interessato – se è stato invitato dal datore di lavoro a fruire delle ferie maturate con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva – perde il diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva eventualmente dovuta oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile** (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Pertanto, qualora i docenti interessati non producano domanda volontaria di fruizione delle ferie spettanti, perderanno il diritto all’indennità sostitutiva oltre l’eventuale misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile.

Tali condizioni non riguardano il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate; per detto personale si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie solo nei casi eccezionali previsti dalla norma, come sopra richiamati.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Alessandra Morimanno

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*